

Deliberazione della Giunta Regionale 6 giugno 2016, n. 48-3448

Approvazione dei nuovi criteri del sistema regionale di certificazione e di attestazione delle competenze nella formazione professionale. Revoca parziale della dgr 152-3672 del 02/08/2006.

A relazione dell'Assessore Ferrero:

Visti:

la Decisione 2241/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 2004 sulla trasparenza (Europass);

la Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (EQF) (2008/C 111/01);

la Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2008 sull'istituzione del sistema europeo di crediti per l'istruzione e la formazione professionale (ECVET), per agevolare il trasferimento di crediti per i risultati dell'apprendimento da un sistema di qualifiche ad un altro o da un percorso di apprendimento ad un altro;

la Raccomandazione del Consiglio del 20 dicembre 2012/C – 398/01, sulla convalida dell'apprendimento non formale e informale, che richiede agli Stati Membri di dotarsi entro il 2018 di sistemi nazionali per la convalida dell'apprendimento non formale e informale;

l' Accordo Stato Regioni del 19 aprile 2012, recepito in accordo interministeriale del 26/09/2012 relativo alla definizione di un sistema di certificazione in apprendistato che definisce la qualificazione come un processo di valutazione delle competenze acquisibili con modalità formali, non formali, informali;

l' Accordo tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali del 20/12/2012 concernente la definizione del sistema nazionale di apprendimento permanente;

la Legge 28 giugno 2012, n. 92 “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita che prevede l'implementazione di un sistema pubblico di certificazione delle competenze fondato su standard minimi di servizio omogenei sul territorio nazionale”;

il Decreto legislativo 13 del 16 gennaio 2013, “Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92”;

il Decreto interministeriale 30 giugno 2015, “Definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell'ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13”;

la Legge regionale n. 63/1995, “Disciplina delle attività di formazione e orientamento professionale”;

la D.G.R. n. 152-3672/2006 e s.m.i. “Form. Professionale - Il sistema regionale degli standard formativi declinato per competenze, anche in riferimento alla costruzione degli standard minimi nazionali L.R. 63/95: art. 20 - definizione dei percorsi di progettazione e degli standard formativi, art. 24 - modalità di espletamento delle prove finali, del rilascio delle attestazioni, della nomina delle commissioni esaminatrici, art. 14 – riconoscimenti”;

la D.D. 172/2011 “Approvazione del manuale per la certificazione delle competenze e il riconoscimento dei crediti”;

la D.G.R. n. 36 – 2896/2011 “Recepimento degli atti necessari per il passaggio a nuovo ordinamento dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui agli Accordi del 27 luglio 2011. Indicazioni per gli adeguamenti del sistema piemontese di I e FP e per il sistema degli standard regionali”;

la D.G.R. n. 18-6464/ 2013, “Revoca parziale alla d.g.r. 152-3672 del 2 agosto 2006 e indicazioni per la certificazione delle competenze e l'aggiornamento del repertorio piemontese degli standard formativi”;

la D.D. n. 819/2013, “Approvazione del Manuale per l’individuazione, la validazione e la certificazione delle competenze acquisite in contesti non formali e informali – prima parte”;

la D.D. n. 34 del 27/01/2016 di approvazione delle “Linee Guida per l’individuazione, la validazione e la certificazione delle competenze acquisite in contesti non formali e informali”, dell’elenco regionale degli Enti Titolati e dei relativi Esperti in Tecniche di Certificazione (ETC) e della procedura di richiesta di inserimento nell’elenco regionale degli ETC.

Dato atto

che le recenti normative nazionali ed europee sopra citate hanno introdotto innovazioni in materia di certificazione di portata tale da innovare significativamente il quadro normativo entro cui i sistemi regionali, compreso quello piemontese si sono fino ad oggi fondati e sviluppati;

che il sistema di certificazione piemontese seppure tra i più strutturati e di per sé innovativi del territorio italiano, deve affrontare alcuni cambiamenti verso criteri e strumenti che erano stati prefigurati fin dal 2006 negli atti regionali e che oggi trovano in gran parte conferma e rinforzo nelle disposizioni nazionali ed europee.

Considerato

che il sistema di certificazione piemontese afferma, in linea con le indicazioni europee e nazionali, la pari dignità degli apprendimenti formali, non formali e informali e che rafforza questo principio consentendo la certificazione delle competenze siano esse acquisite in contesti formali o non formali attraverso l’utilizzo di analoghi strumenti e attestazioni finali;

che il sistema piemontese fa proprio il principio della trasparenza della certificazione e a tal fine introduce strumenti nuovi, semplificati e coordinati per la certificazione delle competenze acquisite in contesti formali, non formali e informali;

che le stesse indicazioni nazionali hanno fatto propria la classificazione delle tre tipologie di certificazione individuate a suo tempo dalla Regione Piemonte, che qui si richiamano e si affermano

nuovamente e che si distinguono in base al soggetto che attesta: attestazione di parte prima, di parte seconda e di parte terza.

Ritenuto opportuno

sancire il principio per cui ogni forma di certificazione, anche di parte seconda, deve garantire una *valutazione* dell'apprendimento, sia esso in percorsi formali sia esso in esperienze in ambito non formale;

mutare dalle indicazioni nazionali le definizioni di *ente titolare* e *ente titolato*, come già previsto dalla D.D. 819/2013 e dalla D.D. 34 del 27/01/2016, disponendo sia di enti abilitati per la certificazione delle competenze acquisite in percorsi formali e sia di enti abilitati per la certificazione di esperienze maturate in ambito non formale;

per dare forza a questo principio e al fine di garantire la tracciabilità di quanto viene rilasciato, definire una modalità di recupero degli attestati attraverso una ristampa dal sistema informatico e di rimettere all'ente titolato la responsabilità del rilascio dei duplicati, secondo indicazioni che verranno definite in successivi atti.

Ritenuto necessario

alla luce dei principi espressi e del nuovo quadro normativo nazionale, definire nuovi criteri di certificazione descritti nell'allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, che puntualizzano e aggiornano le precedenti disposizioni regionali in materia di certificazione;

approvare nuovi modelli di attestazione per certificare le competenze comunque acquisite e di rimandare a successivi atti del dirigente del settore Standard formativi e Orientamento professionale, Direzione Coesione Sociale la definizione dei nuovi format di attestati e delle indicazioni per la gestione del periodo di transizione;

stabilire che tutte le attestazioni esistenti relative alle professioni regolamentate si adeguino ai nuovi format e che anche le future nuove normative specifiche inerenti a professioni regolamentate adeguino le attestazioni ai nuovi format;

rimandare ad una successiva edizione del manuale per la certificazione delle competenze e il riconoscimento dei crediti, approvato con D.D. 172/2011, l'introduzione degli allineamenti necessari, a seguito della entrata in vigore della presente deliberazione;

revocare le seguenti parti della d.g.r. 152-3672 del 02/08/2006 non più coerenti con il quadro normativo nazionale:

- Titolo III, art. 11, punto 7; art. 14;
- Allegato H, art. 14;
- Allegato H, art. 15;
- Allegato L, Titolo I, artt. 1-4; art. 17;

stabilire che le seguenti parti della d.g.r. 152-3672 del 02/08/2006, trovano tuttavia ancora applicazione esclusivamente nella fase di transizione, fino alla completa implementazione del nuovo sistema di certificazione secondo i criteri definiti nell'allegato A:

- Allegato H, art. 15;
- Allegato L, Titolo I, artt. 1-4; art. 17.

Viste

la L.R. n. 63/1995;

la L.R. n. 23/2008.

Tutto ciò premesso la Giunta regionale unanime

delibera

- di definire i nuovi criteri di certificazione delle competenze nella Formazione Professionale, descritti nell'allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
 - di definire nuovi modelli di attestazione per certificare le competenze comunque acquisite e di rimandare a successivi atti del dirigente del settore Standard formativi e Orientamento professionale, Direzione Coesione Sociale la definizione dei nuovi format di attestati e delle indicazioni per la gestione del periodo di transizione;
 - di stabilire che tutte le attestazioni relative alle professioni regolamentate si adeguano ai nuovi format e che anche le eventuali nuove normative specifiche inerenti a professioni regolamentate adeguano le attestazioni ai nuovi format;
 - di demandare ad atti del Dirigente del Settore Standard Formativi e orientamento professionale, Direzione Coesione Sociale l'approvazione di un'edizione aggiornata del manuale per la certificazione delle competenze e il riconoscimento dei crediti, approvato D.D. 172/2011, con l'introduzione degli adeguamenti necessari a seguito della entrata in vigore della presente deliberazione;
 - di revocare le seguenti parti della d.g.r. 152-3672 del 02/08/2006 non più coerenti con il quadro normativo nazionale:
 - Titolo III, art. 11, punto 7; art. 14;
 - Allegato H, art. 14;
 - Allegato H, art. 15;
 - Allegato L, Titolo I, artt. 1-4; art. 17;
 -
 - di stabilire che le seguenti parti della d.g.r. 152-3672 del 02/08/2006, trovano tuttavia ancora applicazione esclusivamente nella fase di transizione fino alla completa implementazione del nuovo sistema di certificazione secondo i criteri definiti nell'allegato A:
 - Allegato H, art. 15;
 - Allegato L, Titolo I, artt. 1-4; art. 17;
 - Di demandare ad atti dirigenziali del Settore Standard formativi e orientamento professionale, Direzione Coesione Sociale la definizione della fase di transizione dal vecchio al nuovo sistema di certificazione;
 - di rendere consultabile sul sito istituzionale la D.G.R. 152-3672 del 02/08/2006 così come modificata dalla presente deliberazione.
- La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010 e non è soggetta a pubblicazione ai sensi del d.lgs 33/2013.

(omissis)

Allegato

ALLEGATO A

**NUOVI CRITERI DI CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE DEL SISTEMA
PIEMONTESE**

1. Ente titolare della certificazione, enti titolati e classificazione attestazioni rilasciabili

In riferimento al processo di certificazione e del rilascio delle attestazioni, in coerenza con l'articolo 2, comma 1 lettera g del Decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13., la Regione Piemonte si configura come Ente titolare, per quanto afferisce alle attestazioni emesse a partire da profili/obiettivi/competenze riconducibili al Repertorio piemontese degli standard formativi approvato con D.G.R.n. 18-6464 del 7/10/2013.

Sono enti titolati alla certificazione in ambito non formale e informale i soggetti accreditati al Lavoro, Formazione Professionale e Orientamento, mentre in ambito formale sono enti titolati i soggetti accreditati alla Formazione Professionale.

In linea con quanto previsto dall'art. 2 del Decreto interministeriale del 30 giugno 2015, la Regione Piemonte fa propria la classificazione delle attestazioni secondo tre tipologie:

- a) «attestazione di parte prima»: attestazione la cui validità delle informazioni contenute è data dalle autodichiarazioni della persona, anche laddove attuata con un percorso accompagnato e realizzata attraverso procedure e modulistiche predefinite;
- b) «attestazione di parte seconda»: attestazione rilasciata su responsabilità dell'ente titolato che eroga servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze, in rapporto agli elementi di regolamentazione e garanzia del processo in capo all'ente titolare ai sensi del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13;
- c) «attestazione di parte terza»: attestazione rilasciata su responsabilità dell'ente titolare, con il supporto dell'ente titolato che eroga i servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze ai sensi del Decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13.

1.1. Attestazioni

La Regione Piemonte, a partire da quanto previsto Decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 e dal Decreto interministeriale del 30 giugno 2015 in materia di certificazione di competenze e relativi format di attestazione, declina i propri modelli secondo le seguenti linee guida:

- semplificazione dei modelli, finalizzata alla definizione di un numero contenuto di format di attestazioni dinamici rispetto ai vari contesti di acquisizione delle competenze e alle varie casistiche;
- informatizzazione di tutti i modelli di attestazione a garanzia della riconoscibilità e tracciabilità degli stessi, della consultazione nel tempo delle attestazioni e della loro autenticità.
- leggibilità dei nuovi format, in termini di layout e disposizione delle informazioni.

1.2. Attestazioni di parte I

In coerenza con quanto definito nella D.D.n. 819 del 18/12/2013 “Approvazione del Manuale per l’individuazione, la validazione e la certificazione delle competenze acquisite in contesti non formali e informali – prima parte” sono attestazioni di parte prima, rilasciate all’utente a conclusione di un processo di individuazione delle competenze, il dossier delle esperienze e il dossier delle evidenze, secondo i format esemplificati nella D.D. n.34 del 27 /1/2016 allegato A.

1.2 Attestazioni di parte II

Le attestazioni di parte seconda sono costituite da:

- un frontespizio adattabile alle casistiche, quindi dinamico in termini di struttura e contenuti, che assume valore di attestato o di certificato;
- un allegato con stessa struttura per entrambe le tipologie di attestazione, ma dinamico rispetto ai contenuti, che riporta le competenze acquisite.

Le attestazioni di parte II sono costituite da attestati di validazione e attestati di frequenza e profitto

1.2.1 Attestato di validazione

In **ambito formale**, *l’attestato di validazione delle competenze* viene rilasciato obbligatoriamente in esito ai percorsi progettati per competenze del repertorio regionale, che al termine non prevedono l’esame finale con commissione esterna. Il rilascio è previsto per i corsisti ritenuti meritevoli per numero di ore frequentate e valutazione degli apprendimenti.

L’agenzia formativa deve inoltre informare l’allievo del diritto di ricevere l’attestazione di validazione delle competenze qualora si trovi nei casi sottoindicati e l’allievo ne faccia richiesta.

Casi:

- prova finale con esito negativo - vengono attestate esclusivamente le competenze acquisite;
- allievi non ammessi all’esame - vengono attestate esclusivamente le competenze acquisite;
- allievi ammessi all’esame ma assenti - vengono attestate esclusivamente le competenze acquisite;
- ritiro dal corso - vengono attestate le competenze acquisite fino all’ultima unità formativa completamente erogata;
- al termine di ciascuna annualità intermedia per gestire la possibilità di passaggio di un soggetto da un percorso ad un altro.

In **ambito non formale e informale**, *l’attestato di validazione delle competenze* viene rilasciato in esito allo specifico processo definito dalla normativa regionale.

L'attestato di validazione delle competenze viene rilasciato obbligatoriamente sia a fronte della validazione parziale di un profilo/obiettivo sia a fronte della validazione di tutte le competenze del profilo/obiettivo.

L'allegato all'attestato di validazione presenta lo stesso modello sia nel caso di ambito formale che di ambito non formale e informale, adattando le sezioni in cui è strutturato ai contesti di acquisizione delle competenze.

1.2.2 Attestato di frequenza e profitto

Con riferimento alla possibilità di rilasciare una certificazione di percorso formativo rientra inoltre nelle attestazioni di parte seconda l'**attestato di frequenza e profitto** che viene rilasciato in Regione Piemonte in esito a:

- percorsi previsti da normative specifiche, laddove sia necessario attestare la frequenza di un percorso formativo;
- percorsi progettati a partire da competenze non presenti nel repertorio della Regione Piemonte;
- percorsi non progettati per competenze, ma autorizzati dalla Regione Piemonte.

Le certificazioni di frequenza di percorsi non prevedono il rilascio dell'allegato competenze.

1.3 Attestazioni di parte III

Le attestazioni di parte terza sono costituite da:

- un frontespizio adattabile alle casistiche, quindi dinamico in termini di struttura e contenuti, che assume valore di certificato;
- un allegato con stessa struttura per tutte le casistiche, dinamico rispetto ai contenuti che riporta le competenze acquisite.

Le attestazioni di parte III, siano esse in esito ad un percorso formativo svolto in **ambito formale** che acquisite in **ambito non formale e informale** sono rilasciate a seguito del superamento con esito positivo di una prova finale.

Il certificato e il relativo allegato vengono rilasciati obbligatoriamente dall'ente titolato.

Il superamento della prova finale certifica il conseguimento di tutte le competenze del profilo/obiettivo del percorso formativo e dà origine al rilascio del **certificato** di:

- qualifica professionale,
- specializzazione,
- diploma professionale,
- idoneità,

- abilitazione professionale
- specializzazione tecnica superiore (IFTS)

unitamente al relativo allegato.

Il modello dell'allegato competenze ai vari certificati è il medesimo sia nel caso in cui si acquisiscano in ambito formale sia in ambito non formale e informale. Le sezioni in cui è strutturato variano a seconda dei contesti di acquisizione.

1.4 Attestazioni: tabella di sintesi

Nella seguente tabella sono riportate le tipologie di attestazioni rilasciate:

Parte I	In esito a percorsi di individuazione delle competenze	Rif. DD. 34/2016 – allegato A	
		Frontespizio	Allegato
Parte II	In esito a percorsi che non prevedono esame con commissione d'esame, progettati per competenze presenti nel repertorio	Attestato di Validazione competenze	Allegato all'attestato di validazione (ambito formale)
	*In esito a percorsi che prevedono esame con commissione esterna: in caso di esame non superato/non sostenuto o non ammissione all'esame o ritiro dal corso da parte dell'allievo	Attestato di validazione delle competenze	Allegato all'attestato di validazione (ambito formale)
	In esito a servizi di validazione competenze acquisite in ambito non formale/informale	Attestato di validazione competenze	Allegato all'attestato di validazione (ambito non formale/informale)
	In esito a percorsi ove sia espressamente normato il rilascio di «Attestato di frequenza con profitto» e/o in esito a percorsi non progettati a partire da competenze presenti nel repertorio o non progettati per competenze ma autorizzati dalla Regione Piemonte	Attestato di frequenza e profitto	Non previsto
Parte III	In esito a percorsi che prevedono esame con commissione esterna	<ul style="list-style-type: none"> • Certificato di Qualifica Professionale • Certificato di Specializzazione • Certificato di Diploma professionale • Certificato di Abilitazione professionale • Certificato di Idoneità • Certificato di specializzazione tecnica superiore (IFTS) 	Allegato al certificato (ambito formale)
	In esito ad un esame con commissione esterna sostenuto a partire da competenze validate (ambito non formale/informale)	<ul style="list-style-type: none"> • Certificato di Qualifica Professionale (qualifiche regionali) • Certificato di Specializzazione (profili regionali) • Certificato di competenza (una o più competenze) 	Allegato al certificato (ambito non formale/informale)

(*) L'attestato di validazione (frontespizio e attestato) viene rilasciato su richiesta dell'allievo. E' compito dell'ente titolato informare l'allievo circa la possibilità/opportunità di richiedere tale attestazione.

2. Procedure informatizzate a supporto della gestione delle attestazioni

Al fine di uniformare le tipologie di attestazioni rilasciate dagli enti titolati e le modalità di rilascio delle stesse, sono a disposizione degli operatori specifiche procedure informatizzate.

La compilazione e la stampa delle attestazioni è effettuata quindi esclusivamente tramite l'utilizzo obbligatorio delle procedure informatizzate salvo deroghe che devono essere segnalate e preventivamente autorizzate dalla Regione Piemonte, Direzione Coesione Sociale, Settore Standard formativi e Orientamento professionale, sia per il frontespizio sia per gli allegati che, ove previsti, costituiscono parte integrante dell'attestazione.

La procedura informatizzata fornisce agli utenti uno strumento in grado di configurare una "attestazione" stampabile, archiviabile e consultabile, a partire dai modelli predefiniti.

Garantisce inoltre attestazioni tracciabili ai sensi del D.lgs. 13/2013, art. 6, comma 4 b) e coerenti con quanto definito negli standard di certificazione (Profili/obiettivi) e negli standard di erogazione (Schede Corso).

La procedura permette la validazione/certificazione di competenze acquisite dalle persone sia in ambito formale sia in ambito non formale e informale.